

6/4/6



Avv. SERANO GUIDONI
Via Oberdan, 24
GROSSETO

PRETURA CIRCONDARIALE DI GROSSETO

Atto di citazione per chiamata in causa.

La BIEMME COSTRUZIONI S.n.c. di Milani e Bardi, in persona del legale rappresentante, Rag. Francesco Milani, corrente in Grosseto, e quivi elettivamente domiciliata alla Via Oberdan 24, presso e nello studio dell'Avv. Serano Guidoni che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

6/4/6

premesse

che le è stato notificato atto di citazione col quale il Sig. Falzea Bruno ha chiesto il risarcimento del danno poichè nell'appartamento che allo stesso è stato promesso in vendita dalla convenuta Biemme, in Grosseto, Via Mozart - Fosso dei Molini, lotto n. 9 il parquet presenta tarature; che la Biemme Costruzioni si è costituita con la comparsa qui di seguito trascritta: ""Pretura Circondariale di Grosseto Comparsa di costituzione e risposta per BIEMME Costruzioni S.n.c. di Milani e Bardi, in persona del legale rappresentante, Rag. Francesco Milani, corrente in Grosseto, e quivi elettivamente domiciliata alla Via Oberdan n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Serano Guidoni che la rappresenta e difende per delega a margine, CONVENUTA con t r o FALZEA Bruno, elettivamente domiciliato in Grosseto presso e nello studio del suo procuratore e difensore Avv. Andrea De Cesaris, giusta procura a margine della citazione.


ATTORE** Con atto di citazione notificato il 17/7/97 il Sig.

Falzea Bruno conveniva in giudizio la Biemme Costruzioni citandola a comparire avanti alla Pretura di Grosseto per l'udienza del 6/11/97 per ivi sentirla condannare a pagargli la somma di £. 8.000.000= a titolo di spese per l'eliminazione dei vizi dell'opera, oltre al risarcimento del danno ex art. 1668 C.C.. A sostegno della propria domanda il Sig. Falzea proponeva che in data 25/10/91 aveva stipulato un preliminare di compravendita con la Biemme Costruzioni per un appartamento in Grosseto, Via Mozart e che ancor prima della consegna riscontrava la presenza di vizi all'interno dell'immobile, vizi consistenti nella tarlatura del pavimento in parquet, nelle difformità e nelle dimensioni dei rivestimenti del vano cucina, oltre all'errata posa di alcune piastrelle del pavimento del medesimo vano. Precisava di aver fatto riscontrare e verificare i vizi dal Geom. Morriconi e di aver denunciato gli stessi alla Biemme Costruzioni. Evidenziava che il parquet in legno di rovere era di pessima qualità (III° scelta). Il parquet rientrava fra le migliori ed era stato pagato anticipatamente da esso Falzea alla Biemme. Esponeva infine l'esistenza di gravi crepe nelle camere da letto e nel tetto del soggiorno. Sulla scorta di tali premessa proponeva la domanda di che trattasi fondandola sul disposto degli artt. 1667 e 1668 C.C..* Si costituisce col presente

atto la convenuta la quale impugnativamente contesta l'avversa infondata pretesa per le seguenti ragioni di fatto e di diritto. 1.- Difetto di legittimazione attiva. Il Falzea difetta del titolo che gli consenta di ricorrere al disposto dell'art. 1667 e a quello del 1668 C.C.. Difatti egli non è il committente dell'opera. Quante volte comunque si ritenesse l'applicabilità di tale normativa per poter far ricorso a quelle disposizioni è necessario il titolo di proprietà. Nel caso di specie il Falzea non è proprietario di quell'alloggio. Conseguentemente non è legittimato attivamente a proporre le domande di che alla citazione. 2.- **Denuncia vizi.**- Il Sig. Falzea afferma che, "ancor prima della consegna, l'attore riscontrava la presenza evidente dei vizi all'interno dell'immobile de quo, consistenti nella tarlatura del pavimento in parquet nonché nelle difformità e nelle dimensioni dei rivestimenti del vano cucina, oltre all'errata posa di alcune piastrelle del pavimento del medesimo vano". Afferma di aver denunciato immediatamente tali vizi alla Biemme e produce 3 documenti costituiti dalla lettera 19/7/94. da quella 19/5/95 e da quella 3/7/96. 2 a).- La "consegna" dell'appartamento o meglio la presa in possesso del Falzea risale all'autunno del 1993. Conseguentemente al momento della denuncia dei vizi era abbondantemente decorso il termine di che all'art. 1667 C.C. e si era realizzata, conseguentemente la decadenza. 3.-

Migliorie e pagamento del maggior prezzo.- Evidenzia la convenuta che il parquet è stato messo in opera in quell'appartamento senza il pagamento di alcun prezzo. Il Falzea non ha mai versato alcuna somma a tale titolo. Nè è vero che il parquet sia di pessima qualità e di III° scelta, come la Biemme si riserva di provare, all'occorrenza, in corso di causa. 4) Ogni altra doglianza del Sig. Falzea è destituita di qualsiasi fondamento. Contesta infine la Biemme, solo per tuziorismo, la somma richiesta a titolo risarcitorio. 5) In ogni caso, e sempre solo per il caso di reiezione delle eccezioni formulate, la Biemme chiede di essere autorizzata a chiamare in causa la fornitrice del parquet, s.a.s. Giorgio Pellegrini di Grosseto, con termine per la notifica della citazione. Tanto eccepito e contestato, la convenuta Biemme Costruzioni così conclude.

"Voglia il Sig. Pretore, diverse domande ed eccezioni respinte, giudicando delle domande proposte da Falzea Bruno contro la Biemme Costruzioni s.n.c. di Milani e Bardi, così provvedere: 1) preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Falzea Bruno; 2) sempre preliminarmente ed in subordine per il caso che sia ritenuto titolato a proporre le domande di che trattasi, dichiarare e ritenere che nel caso di specie si sono realizzate la decadenza e la prescrizione di che agli artt. 1667 e segg. C.P.C.; 3) nel merito, rigettare la domanda proposta dal



Falzea con ogni conseguente pronuncia di rito e di merito,

anche in ordine alle spese, diritti, onorari, 10% spese

generali, CAP ed IVA come per legge". INSTA perchè sia

autorizzata la chiamata in causa del terzo fornitore del

parquet, s.a.s. Giorgio Pellegrini di Grosseto. Riservata

ogni produzione e richiesta"".

che su richiesta della convenuta il Pretore ha autorizzato

la chiamata in causa della Giorgio Pellegrini s.a.s. con

ordinanza del 6/11/97, quale fornitrice del parquet posto in

opera nell'appartamento predetto;

che la Biemme Costruzioni intende provvedere a quanto sopra;

CITA

la S.a.s. Giorgio Pellegrini, in persona del legale

rappresentante con sede in Grosseto, Via Smeraldo 18,

a comparire

avanti al Pretore di Grosseto, dr. Michele Addimandi, per

l'udienza del 16/4/1998, ore di rito, e l'invita a

costituirsi nei modi e nei termini di legge con avviso che,

in difetto, si procederà in sua dichiarata contumacia, e con

l'ulteriore avviso che, non costituendosi almeno 20 giorni

prima dell'udienza indicata, incorrerà nelle decadenze di

cui all'art. 167 C.P.C., per ivi sentir accogliere le


seguenti conclusioni.

""Voglia il Sig. Pretore, per l'ipotesi di accoglimento

della domanda proposta dall'attore Falzea Bruno, dichiarare

e ritenere la s.a.s. Giorgio Pellegrini - legale
rappresentante - tenuta a rilevare indenne la Biemme
Costruzioni s.n.c. e per l'effetto condannare la stessa al
diretto risarcimento del danno a favore del Falzea, con ogni
conseguente pronuncia anche in ordine alle spese di causa".

Grosseto, li 13/2/1998



RELAZIONE DI NOTIFICA

è richiesta di come in atti
come sopra rappresentato e domiciliato: lo
scrittore A. uff. Giudiziario addetto al
Tribunale di Grosseto ha notificato copie di atti
e servizi dei soprastanti atti a San Giorgio
Pellegrini in persona del legale
rappresentante - Via Gueraldo 18
Grosseto Aus. Via ~~18~~ Luca Pevap

A mani di persona qualificata per
la consegna
assenza,
Grosseto, 13/2/98
Tribunale di Grosseto

